

ALLEGATO A

Bando riservato ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle Comunità Collinari del Piemonte per l'attivazione di un progetto in materia di servizio civico volontario delle persone anziane. Anno 2009.

Premessa

La L. R. n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" ha riconosciuto, all'art. 13, il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, promuovendo il servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro autonomia progettuale e la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale a garanzia di una migliore qualità della vita nella comunità medesima.

La consapevolezza delle difficoltà che gli anziani hanno, più di altri gruppi, di muoversi in una realtà complessa ed estremamente dinamica, nonché del deficit informativo delle istituzioni e, più in generale dei cittadini, sui reali bisogni degli anziani, richiede di sviluppare politiche di sostegno che amplino la gamma delle risposte alle loro esigenze, estendendone la tipologia e mirando a soddisfare anche necessità immateriali.

Tali politiche dovranno fare proprie l'importanza della cultura delle relazioni affettive e dell'associazionismo, sia in ambito familiare sia in ambito sociale, e la ricchezza degli apporti e delle suggestioni del vissuto degli anziani, secondo un modello organizzativo capace di garantire le singole specificità, ma nello stesso tempo costruire un'identità nella consapevolezza del ruolo che gli anziani stessi possono svolgere all'interno del sistema integrato dei servizi.

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del bando è l'istituzione, di un progetto di servizio civico volontario delle persone anziane.

Art. 2 - Caratteristiche

Il servizio civico delle persone anziane non ha scopo di lucro, è un'attività gratuita, che non costituisce alcun rapporto di lavoro, volontaria e socialmente utile.

Risponde all'esigenza soggettiva dell'anziano di ricoprire un ruolo ancora attivo, personalmente significativo, che consenta l'espressione delle proprie potenzialità individuali, basato sull'etica della cittadinanza attiva e della responsabilità verso l'altro.

Il servizio civico delle persone anziane persegue, pertanto, il duplice obiettivo di stimolare gli anziani a sviluppare una più ricca vita di relazione, esaltando la dignità e il valore della loro attività, e di utilizzare la loro esperienza per rispondere sia a bisogni tradizionali, sia a quelli derivanti dalla nuova complessità sociale e a quelli a cui non possono rispondere i servizi istituzionali impegnati nel far fronte alle esigenze prioritarie e specifiche.

Gli anziani impegnati in attività di servizio civico possono essere destinatari, non a titolo di remunerazione o corrispettivo, di opportunità culturali, formative, ricreative, fornite anche gratuitamente o a costi ridotti, dai soggetti interessati al servizio civico, ovvero da privati convenzionati, secondo le modalità e criteri ritenuti più funzionali da parte dei singoli enti.

Art. 3 - Destinatari del bando

Possono presentare progetti di istituzione di servizio civico delle persone anziane, integrati con la rete dei servizi sociali locali, secondo criteri di priorità di seguito indicati, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Comunità collinari, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro operanti sul territorio.

Art. 4 - Destinatari del progetto

Il servizio civico è destinato alle persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che percepiscano comunque un trattamento pensionistico in regime di quiescenza.

Non sono previste fasce di età, requisiti reddituali, l'obbligo di residenza presso l'Ente che presenta il progetto o altre caratteristiche che determinino forme di priorità nell'accesso al servizio.

In relazione all'attività da svolgersi, ciascuna Amministrazione assicurerà lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attività, nonché la partecipazione delle persone anziane volontarie alla predisposizione e verifica delle attività medesime, determinando le caratteristiche personali richieste e le modalità di reclutamento.

Per lo svolgimento delle attività di servizio civico le Amministrazioni devono provvedere alla copertura assicurativa degli anziani.

Art. 5 - Attività del progetto

I progetti dovranno avere come riferimento obiettivi che rispondano all'esigenza soggettiva dell'anziano di ricoprire un ruolo ancora attivo e di utilizzare la sua esperienza per rispondere ai bisogni espressi dai cittadini, nell'ambito della rete dei servizi sociali.

Le aree di intervento potranno, pertanto, essere individuate fra:

- Tutela e assistenza alle persone (es. anziani, disabili, minori).
- Tutela e vigilanza ambientale.
- Informazione e orientamento culturale e urbano.
- Controllo degli attraversamenti pedonali.
- Servizi di custodia e sorveglianza di strutture pubbliche (scuole, ville e giardini, spazi e impianti pubblici).
- Assistenza sugli scuolabus e su altri mezzi di trasporto pubblico.
- Servizi di pre-scuola e di doposcuola.
- Manutenzione del verde pubblico, monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano e più in generale cura della città.
- Attività integrative e di socializzazione in strutture residenziali e semiresidenziali.

Art. 6 - Tipologia istanza

Le Amministrazioni che intendono presentare istanza di istituzione di servizio civico delle persone anziane dovranno redigere un progetto che contenga:

- l'area o le aree di intervento del servizio civico;
- il numero di anziani coinvolti;
- le modalità di svolgimento del servizio;
- le forme di partecipazione degli anziani alla predisposizione dei progetti e alla verifica degli stessi;
- gli uffici preposti al coordinamento e direzione delle attività;
- le eventuali attività formative preliminari;
- l'attestazione dell'eventuale collaborazione di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (volontariato, associazionismo, oratori, IPAB, case di riposo, scuole, ecc...);
- la presenza eventuale di un tutor;
- la durata prevista per lo svolgimento del progetto;
- il costo totale del progetto e il cofinanziamento;
- ogni altro criterio e modalità ritenuti necessari.

Art. 7 - Durata del progetto

I progetti dovranno prevedere la durata minima di 8 mesi e massima di 1 anno, a partire dalla data di assunzione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art.11, e dovranno comunque essere conclusi alla data definita dal medesimo provvedimento.

Gli Enti Locali che abbiano già attivato autonomamente iniziative progettuali in materia di Servizio Civico Volontario delle Persone Anziane e che risultino successivamente beneficiari del contributo Regionale del presente bando, dovranno trasmettere specifica conferma di attuazione del progetto alla data di assunzione

del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art.11, fermo restando che tale progetto dovrà comunque garantire una durata minima di almeno 8 mesi dalla data di approvazione su indicata.

In ogni caso, alla conclusione del progetto, le Amministrazioni che hanno ottenuto il finanziamento per l'attuazione di progetti di istituzione di servizio civico delle persone anziane dovranno presentare all'Amministrazione regionale la relazione finale e il rendiconto attestante le spese sostenute a copertura del costo totale del progetto.

Trova applicazione il disposto dell'art. n. 4 della L.R. 15/2007.

Art. 8 – Spese ammissibili e non

Il contributo sarà a parziale copertura delle spese destinate esclusivamente alla realizzazione del progetto e non è, pertanto, imputabile all'attività ordinaria.

In riferimento alle opportunità culturali, formative, ricreative, di cui sono destinatari gli anziani impegnati in attività di servizio civico, di cui all'art. 2, sono riconosciute nell'ambito del contributo regionale esclusivamente le spese relative all'attività formativa.

Le attività previste dal progetto presentato non possono essere oggetto di altro contributo regionale.

In particolare, non sono oggetto di finanziamento le aree degradate e la sistemazione e la rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri di cui alla L.R: 2-11-1982 n. 32 in quanto specificatamente finanziati dalla Regione Piemonte - Assessorato Ambiente.

Spese ammissibili:

1) Personale utilizzato per progettazione e coordinamento.

Vengono ricondotti a tali voci di spesa i costi per:

- Progettazione, coordinamento e segreteria;
- Personale;
- Tutor;
- Caricamento questionari su database per elaborazione;
- Analisi statistico-sociale di questionari;
- Gestione amministrativa, rendicontazione e predisposizione del materiale di supporto alla relazione finale.

Il personale dipendente dall'Ente attuatore del progetto deve svolgere i compiti legati alla realizzazione del progetto di servizio civico volontario delle persone anziane durante l'attività straordinaria.

Per il personale dipendente è necessario indicare l'ente di appartenenza, la funzione, il costo orario, il tempo dedicato a tale incarico.

Le spese per il personale utilizzato per progettazione e coordinamento, di cui al punto 1, sono considerate ammissibili fino ad un massimo del 20% del costo totale del progetto.

Le spese per attività formative sono considerate ammissibili fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto

2) Considerato che i progetti hanno durata minima di 8 mesi e massima di 1 anno, nell'ambito delle spese in conto capitale per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche materiali di importo superiore a € 500,00, viene finanziata la quota di 1/5 di tali spese, pari al primo anno di ammortamento.

Vengono ricondotti a tale voce di spesa i costi per:

- Spese di materiale e/o di piccole attrezzature (di importo non superiore a € 500,00).
- Spese di trasporto.
- Materiale informativo e divulgativo.

- Altri beni di consumo inerenti all'intervento.

Spese non ammissibili

Non sono considerate spese ammissibili, eventuali contributi, a favore di soggetti pubblici o privati, di cui all'art.3, che collaborano con gli Enti alla realizzazione del progetto.

Non possono essere riconosciute, quali spese ammissibili a contributo, le spese antecedenti alla data di approvazione della graduatoria dei progetti.

Art. 9 - Criteri di valutazione

Si procederà alla valutazione dei progetti applicando i seguenti criteri:

Criteri	Descrizione	Punteggio Massimo
Esperienza	Esperienza diretta maturata dal soggetto presentatore in precedenti progettazioni	10
Qualità ed organicità del progetto	Chiarezza nell'illustrazione del contesto e degli obiettivi Specificità dei contenuti ed innovatività	40
Verifica progetto	Modalità di verifica del progetto e di valutazione	15
Interventi a favore delle persone	Progetti che prevedono attività a favore di minori, disabili, anziani	10
Interventi riguardante l'ambiente	Progetti che prevedono attività legata alla tutela e alla vigilanza ambientale	10
Partnership	Progetti da realizzarsi con la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (volontariato, associazionismo, oratori, IPAB, case di riposo, scuole, ecc...)	15
	Totale	100

Art. 10 – Entità del contributo

La somma prevista quale contributo massimo per ciascun progetto è di € 40.000,00 per le Amministrazioni con popolazione superiore a 10.000 residenti, di € 30.000,00 per le Amministrazioni con popolazione compresa tra 5.001-10.000 residenti e di € 20.000,00 per le Amministrazioni con popolazione fino a 5.000 residenti (dati popolazione riferiti al 31-12-2008).

Tale somma, in ogni caso, non potrà essere superiore all'80% del costo totale del progetto.

Nel progetto dovrà essere indicato il cofinanziamento della cifra residuale, pari almeno al 20% del costo totale del progetto, che potrà comprendere il costo del personale e degli strumenti utilizzati per la sua realizzazione.

Trova applicazione l'art. n. 5 della L.R. 15/2007.

L'Ente beneficiario del contributo è tenuto a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la conoscenza dell'intervento oggetto del contributo regionale, la partecipazione finanziaria della Regione alla realizzazione dell'intervento medesimo.

Art. 11 - Assegnazione dei contributi

Sulla base della valutazione operata dai competenti uffici, il Dirigente di settore delle Politiche Sociali provvederà ad approvare le graduatorie ed assegnare i contributi oggetto del presente bando entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Sarà ammesso alla graduatoria del presente Bando un solo progetto per ciascun Ente proponente.

Gli uffici competenti comunicheranno successivamente per iscritto ai soggetti l'esito dell'istruttoria e l'ammontare dell'eventuale contributo assegnato.

I beneficiari dei contributi in oggetto, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, dovranno presentare all'Amministrazione regionale la dichiarazione dell'accettazione del contributo, la data di avvio del progetto e di eventuale rimodulazione delle azioni e delle relative spese.

Art. 12 - Modalità di erogazione dei contributi

I contributi assegnati dal presente bando verranno erogati come segue:

- 50% alla comunicazione dell'avvio del progetto;
- 50% a conclusione del progetto, a seguito di presentazione della documentazione contenente la relazione finale, il rendiconto attestante le spese sostenute e le modalità di diffusione dell'iniziativa attivata con il contributo Regionale.

Trova applicazione il disposto dell'art. n. 4 della L.R. 15/2007.

Art. 13 - Revoca del contributo concesso

Il contributo potrà essere revocato nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione di avvio del progetto;
- mancata presentazione della documentazione alla conclusione del progetto, prevista all'art. 7 del presente bando;
- realizzazione del progetto in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato le modifiche con gli uffici regionali competenti.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

A norma dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le informazioni seguenti:

- il trattamento cui sono destinati i dati ha le seguenti finalità: concessione di contributo economico a sostegno di progetti per l'attivazione di un servizio civico volontario per le persone anziane;
- sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata da incaricati del settore sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale i
- i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, ed il loro ed eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo;
- il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello n. 165;
- il responsabile del trattamento è il Dott. Paolo Piazzano – Dirigente di settore – sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale i;
- al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003.

Art.15 - Procedure per l'erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese sostenute

I documenti giustificativi delle spese sostenute non dovranno essere allegati alla rendicontazione, ma archiviati e mantenuti a disposizione per un periodo di 5 anni per eventuali controlli e verifiche della Regione Piemonte presso l'Ente proponente.